

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative  
al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazio-  
nale per i combattenti

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

TITOLO I

(Norme relative al demanio armentizio)

Art. 1

(Costituzione del demanio armentizio regionale)

I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 2

(Esercizio delle funzioni amministrative)

Le funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio, trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 24/7/1977 n.616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 3

(Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia)

Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio regionale la Giunta regionale si avvale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 24.7.77, n. 616 e successive modificazioni.

Alla direzione del Commissariato è preposto un Coordinatore d'ufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

*Amv*

Art. 4

(Adozione degli elenchi dei tratturi)

La Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura e foreste, adotta:

a) l'elenco dei tratturi da conservare, nella loro integrale o parziale consistenza, perché ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell'industria armentizia o ad altre riconosciute esigenze di uso pubblico. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

b) l'elenco dei tratturi di cui autorizzare l'alienazione onerosa, integrale o parziale, perché ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a).

Per l'esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto può accedere alle proprietà private e compiere tutte le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell'accesso per il compimento delle suddette operazioni è dato congruo preavviso al proprietario; ove quest'ultimo si opponga, il personale addetto può farsi assistere dalla forza pubblica.

*Amv*

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 5

(Strade rotabili di uso pubblico)

In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso nell'elenco di cui alla lettera a) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale.

Dette strade sono trasferite al patrimonio dei rispettivi Enti locali elettivi. La Regione concorre alle spese occorrenti per la manutenzione, sistemazione e costruzione di dette strade ai sensi della legislazione vigente.

AWM

Art. 6

(Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali)

I terreni tratturali compresi nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente art. 4 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda d'acquisto entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

- a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto, purchè il possesso trovi fondamento in una formale concessione;
- b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purchè si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole, o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22.11.1954, n. 1136 e 9.1.1963, n. 9, o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9.5.1975 n. 153 e 10.5.76, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;
- c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1.6.1977, n. 285 e successive modificazioni, con preferenza per quelle costituite ai sensi di detta legge statale o, comunque, per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
- d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
- e) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e) l'alienazione è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzare i terreni a scopo di pascolo e/o di coltivazione.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 7  
(Funzioni di vigilanza)

Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, i Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrità e conservazione dei terreni tratturali e delle servitù riconosciute.

Per esercitare le suddette funzioni i Comuni possono avvalersi anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi.

La repressione degli abusi nonchè l'applicazione di eventuali sanzioni è demandato agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio ai sensi della legge regionale 15.11.77, n. 36, a cui i Comuni dovranno inoltrare i relativi rapporti.

Art. 8

(Regime di concessione precaria)

In attesa della adozione degli elenchi di cui al precedente articolo 4 la Giunta regionale può consentire sui terreni tratturali, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti: l'affitto per uso di pascolo e/o di coltivazione erbacea; il deposito temporaneo di materiali; l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili; l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture; il transito dei veicoli; la costruzione di traverse di accesso alle proprietà confinanti; l'estrazione di breccie; l'escavazione di piccoli fossi, pozzi, canali per l'irrigazione e di scolo; i permessi per uso di aia e trebbiatura; le sistemazioni precarie; la concessione e il mantenimento delle servitù passive che non implicino occupazione di suolo.

L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo nonché per uso di coltivazione erbacea può essere consentito per una durata non superiore ad anni tre salvo rinnovo. Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmissioni vernotiche e stoniche, può essere consentita la falciatura delle erbe, stabilendo le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi. Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmissioni. Per l'affitto di cui sopra, di regola, si procede a licitazione privata, che sarà indetta obbligatoriamente quando concorrano più domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Il taglio dello spiname, degli alberi e della bassa macchia, come pure lo svellimento delle piante, possono essere consentiti soltanto <sup>nei casi</sup> in cui riescano utili al tratturo.

I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessità locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio, purchè sia opportunamente assicurato alla scadenza della concessione il ripristino del suolo, purchè la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno. E' consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nel caso in cui il materiale serva a ricolmare e/o appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

La infissione di pali sui terreni tratturali è consentita ai sensi della legislazione vigente, subordinatamente però alla condizione che il beneficiario della concessione si impegni, su richiesta del concedente, a spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo nonché a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione o qualora desista dalla stessa.

I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario. In ogni caso dovrà essere garantito il completo

./.

ANM



segue art. 8

ripristino del suolo attraversato alla scadenza della concessione.

Sui terreni tratturali che sono attraversati nel senso longitudinale da strade il transito dei veicoli è limitato alla sede stradale. E' viceversa vietato sulle zone circostanti e sui terreni tratturali non attraversati da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

La costruzione di traverse e passaggi, che risultino indispensabili per l'accesso alle proprietà confinanti, può essere consentita previa delimitazione della zona strettamente necessaria.

L'escavazione di breccie può, in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione e l'impossibilità di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere, in ogni caso, data precisa assicurazione che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

E' di regola consentita la escavazione di piccoli fossi e di canali di irrigazione, purchè ne sia riconosciuta la utilità nell'interesse delle attività agricole ed il richiedente sia già in possesso delle prescritte autorizzazioni.

La concessione di zone per uso di aia e di trebbiatura può essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario. La concessione è limitata alla durata e allo spazio riconosciuti strettamente necessari ed è subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso o di destinarlo ad uso diverso.

Il rilascio delle concessioni precarie è subordinato, in ogni caso: alla osservanza di ulteriori cautele e limitazioni che si ravviseranno opportune; alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei terreni tratturali; alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso da fissarsi nella deliberazione di concessione e senza diritto a risarcimento; al pagamento di congruo canone.

Nella deliberazione di concessione la Giunta regionale, fra l'altro, delega un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

La sistemazione precaria dei terreni che siano stati abusivamente occupati può essere assentita purchè l'abusivo occupatore ne faccia domanda nel termine di 30 giorni dalla notificazione della deliberazione e siano osservate le seguenti condizioni:

- che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo e del proprietario frontista;
- che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre al versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi a pagare il canone annuo ritenuto congruo;
- che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 9

(Rinvio alla legislazione preesistente)

Per quanto non espressamente stabilito nel presente titolo e purchè non in contrasto, valgono le norme legislative in materia di tratturi di cui ai RR.DD. 30/12/1923 n. 3244, 29/12/1927 n.2801, 16/7/1936 n.1706, nonchè le relative modificazioni e integrazioni.

*sum*

TITOLO II

(Norme relative ai beni della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti)

Art. 10

(Esercizio delle funzioni amministrative)

Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 11

(Personale proveniente dall'Opera)

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24.7.77, n. 616 è della legge 21.10.78, n. 641, il personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti attribuito alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. 31.3.79, è assegnato all'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Foggia, con il trattamento economico e la posizione giuridica attuale, e di esso la Giunta regionale si avvale per procedere alla definitiva destinazione dei beni di cui al presente titolo.

La definitiva destinazione e inquadramento di detto personale avverrà ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 12

(Adozione degli elenchi dei beni dell'Opera)

Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla Regione ai sensi della legge 21/10/1978 n. 641, alla Giunta Regionale sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura e foreste, adotta:

- a) l'elenco dei beni da conservare perché destinabili ad uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli Enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;
- b) l'elenco dei beni da destinare all'attuazione di iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa agricola mediante la formazione di aziende pilota e/o dimostrative. Detti beni sono amministrati dalla Regione;
- c) l'elenco dei beni di cui autorizzare l'alienazione onerosa, perché ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 13

(Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei beni dell'Opera)

I beni compresi nell'elenco di cui alla lettera c) del precedente art.12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda d'acquisto entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

a) possessori attuali del bene richiesto, purchè il possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, giovani di cui alla legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni, con preferenza per quelle costituite ai sensi di detta legge statale o, comunque, per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

c) proprietari di fondi confinanti, purchè si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22/11/1954 n.1136 e 9/1/1963 n.9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9/5/1975 n.153 e 10/5/1976 n.352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;

d) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c) e d) l'alienazione è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzare i terreni per usi agricoli.

TITOLO III  
(Norme comuni)

Art. 14  
(Pubblicità degli elenchi)

Gli elenchi di cui ai precedenti art. 4 e 12 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissi all'albo dei Comuni territorialmente interessati.

Della pubblicazione ed affissione il Sindaco dà notizia con pubblico manifesto nel quale risulti esplicitamente menzionata la facoltà, da parte di chiunque, di presentare domanda di acquisto secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 15

(Commissione regionale di valutazione)

La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell'Opera Nazionale per i Combattenti è fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

- a) il responsabile dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente, o suo delegato;
- b) il Sindaco del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza, o suo delegato;
- c) un dipendente regionale agronomo o perito agrario designato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Intervenuta l'accettazione del prezzo di stima la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva ad intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell'avvenuta vendita è data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi 30 giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di esistenza di concessioni con promessa di vendita, il prezzo è quello ivi stabilito, ferma restando alla Commissione la valutazione degli eventuali miglioramenti effettuate e/o la fissazione dei criteri da applicare per l'eventuale aggiornamento di detto prezzo.

AMM



Art. 16

(Concessione di contributi regionali)

In favore dei richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.6, nonché di quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.13, la Regione autorizza la contrazione di mutui fino a trenta anni di cui all'art.2 della legge 1/7/1977 n.403. I mutui sono erogati nel rispetto degli ordini di priorità e delle preferenze di cui alla presente legge.

La Regione può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi del precedente comma fino alla misura stabilita dall'art.18 della legge statale 9/5/1975 n. 153 e dalla lettera a) dell'art. 10 della legge statale 10/5/1976 n. 352.

Qualora i richiedenti siano le cooperative di cui alla lettera c) dello art. 6 e b) dell'art. 13, e rispettando le preferenze ivi stabilite, la Regione può concedere, in alternativa alla agevolazione creditizia di cui al precedente comma, un contributo in capitale pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le agevolazioni creditizie e contributive di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi di altre leggi dello Stato o della Regione, ad eccezione del contributo di avviamento di cui alla lettera a) dell'art. 2 della legge regionale 24/7/1978 n. 34.

Ammy

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Consiliare Permanente*  
*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

Art. 17

(Delega agli Ispettorati provinciali all'agricoltura)

I responsabili degli Ispettorati provinciali all'agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi di cui al precedente art. 16, previo parere dei Comitati Consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3/3/1978 n. 15.

AWM

Art. 18

(Norme finanziarie)

Per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive di cui alla presente legge è autorizzata una spesa globale nel triennio 1980-1982 pari a lire 0,200 miliardi quale limite di impegno per le agevolazioni creditizie di cui al secondo comma dell'art. 16 e lire 0,800 miliardi per le agevolazioni contributive di cui al terzo comma del medesimo art. 16.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari, rispettivamente, a 50 e 150 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte:

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16/5/1970 n. 281;
- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 1/7/1977 n.403;
- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 2/5/1976 n.183.

La Giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio purchè i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

(in milioni di lire)

- |  |     |
|--|-----|
| - in diminuzione (parte spesa):  |     |
| cap. 16206   | 200 |
| - in aumento (parte spesa):  |     |
| c.n.i. "Agevolazioni per l'acquisto dei terreni tratturali e dei beni della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti" | 200 |

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

AMM

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 21 aprile 1980  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)